REGOLAMENTO (UE) 2016/452 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze captano, propiconazolo e spiroxamina i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Per la sostanza captano l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ([2]). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, lamponi, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina e pomodori alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per mandorle, uve da tavola, uve da vino, patate, cetrioli, meloni, scarola, porri, mais e sorgo l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

(3) Per la sostanza propiconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ([3]).Per quanto concerne gli LMR per pompelmi, limoni, limette, mandarini, mele, albicocche, uve da tavola e da vino, banane, semi di colza, orzo in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi, barbabietole da zucchero (radice), muscolo e grasso suino, muscolo e grasso bovino, muscolo e grasso ovino, muscolo e grasso caprino, muscolo e grasso di pollame, latte di bovini, pecora e capra e uova di volatili, essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per mandorle, ciliegie, prugne, fragole, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, peperoni, cetrioli, carciofi, semi di arachide e tè l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

([1]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
([2]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for captan according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il captano in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. «EFSA Journal» 2014; 12(4):3663, [55 pagg.].
([3]) Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propiconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il propiconazolo vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. «EFSA Journal» 2015; 13(1):3975.